

SEMINARIO SIRVESS

4 Marzo 2021

INAIL

FOCUS SCUOLA

La gestione del rischio biologico da virus Sars-Cov-2

**Infortunio sul lavoro da CoVid – 19
La denuncia all'INAIL**

Dott.ssa Silvia Viaro

Inail Direzione Regionale Veneto – Ufficio Attività Istituzionali

Infortunio sul lavoro da CoVid - 19

Art. 42, comma 2, D.L. n.18 del 17 marzo 2020, convertito Legge n.27 del 24 aprile 2020

«Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2), in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato.

Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati».

Principi fondamentali malattie infettive e parassitarie

- Si considera **causa violenta di infortunio** sul lavoro l'azione di fattori microbici e virali che penetrando nell'organismo umano ne determinano l'alterazione dell'equilibrio anatomico-funzionale, sempre che tale azione, pur se gli effetti si manifestano dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento del lavoro
- **La mancata dimostrazione dell'episodio specifico di penetrazione nell'organismo del fattore patogeno** non può ritenersi preclusiva della tutela, ben potendo il rapporto tra l'infezione e l'attività lavorativa discendere da presunzioni semplici
- **La presunzione semplice** – che ammette sempre la prova contraria- deve basarsi sull'accertamento rigoroso dei fatti e delle circostanze note, su indizi gravi precisi e concordanti, che facciano desumere con ragionevole probabilità che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro.

(tipo di infezione, caratteristiche dell'ambiente lavorativo, mansioni svolte dal lavoratore, conoscenze scientifiche, dati statistici. L'accertamento medico legale dovrà privilegiare gli elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico, circostanziale)

CATENA DEL CONTAGIO

In una situazione di pandemia come quella odierna, ove il rischio di contagio è ubiquitario diviene fondamentale la raccolta di tutti quegli elementi **“gravi, precisi e concordanti”** che consentano di qualificare il caso COVID – 19 come infortunio sul lavoro ed escludere, invece, un contagio extra – lavorativo.

Coincidenza tra dato epidemiologico territoriale e picco epidemico/pandemico e contagio (tempi di latenza sintomatologica/incubazione).

Analogamente rileva il criterio epidemiologico aziendale, relativo alla presenza di altri lavoratori sul medesimo luogo di lavoro contagiati per esposizione riconducibile all'attività.

- MEDICO
- LAVORATORE
- DATORE DI LAVORO



ANALISI AMBIENTE DI LAVORO

SETTORE LAVORATIVO: SANITÀ, COMMERCIO, SERVIZI, SCUOLA, INDUSTRIA, AGRICOLTURA

MANSIONE: op. sanitario, op. front office, op. casse, addetto vendite, banconista, personale scolastico, op. non sanitario in struttura sanitaria, op. trasporto pubblico

COMPITI corrispondenza tra lo svolgimento in concreto dell'attività lavorativa e la categoria generale richiamata

LUOGO DI LAVORO ABITUALE (reparto/unità operativa/servizio)

LAVORO IN PRESENZA O SMART WORKING (con quali frequenze)

MEZZI DI TRASPORTO UTILIZZATI PER RECARSI AL LAVORO (se più mezzi è necessario indicarli tutti)

PRESUNTO/PROBABILE LUOGO DI LAVORO AL MOMENTO DEL CONTAGIO

DISPOSITIVI INDOSSATI O PROTEZIONI (mascherina chirurgica, FFP2, FFP3, guanti, camici, occhiali protettivi, visiera o schermi, pannelli in plexiglass, ...)

CONTAGI DI COLLEGHI (in caso affermativo, se antecedenti, contestuali o successivi alla comparsa dei sintomi e del tampone)

ANALISI AMBIENTE EXTRA LAVATIVO

CONTAGI FAMILIARI (in caso affermativo, se antecedenti, contestuali o successivi alla comparsa dei sintomi e del tampone)

CONTATTI CON ESTRANEI O CONOSCENTI poi risultati positivi

VIAGGI ALL'ESTERO (motivi di lavoro, salute, parenti, ecc.)

FREQUENTAZIONE DI COMUNI/REGIONI DIVERSE DA QUELLE DEL DOMICILIO (per motivi di lavoro, lavoro pendolare, salute, parenti o altro)

FREQUENZA LUOGHI AFFOLLATI

Art 42 comma 2 D.L. n.18/2020 convertito L. n.27/2020

Al fine delle prestazioni assicurative:

Certificato medico redatto secondo i criteri dell'art 53 del DPR 1124/1965 (art. 21 D.lgs 151/2015) da qualunque medico che presti la prima assistenza e inoltrato all'INAIL per via telematica

Conferma diagnostica del contagio (esito tampone positivo) desumibile da qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di accertare il contagio

Denuncia di infortunio on line presentata dal datore di lavoro/dirigente scolastico entro due giorni dalla data in cui riceve i riferimenti del certificato medico dal lavoratore con prognosi superiore a tre giorni

Art 42 comma 2 D.L. n.18/2020 convertito L. n.27/2020

La valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità dell'infortunio compete all'INAIL non al datore di lavoro.

L'**occasione di lavoro** sarà verificata dalle informazioni riportate nella denuncia dal datore di lavoro, dagli elementi che potranno essere forniti dal lavoratore, da tutta la documentazione medica prodotta, nonché da qualsiasi ulteriore notizia che l'INAIL riterrà di acquisire d'ufficio.

- Difficoltà di inquadramento della fattispecie, oggettiva incertezza sui principi che regolano la nozione e i requisiti dell'assicurazione delle malattie infettive: **Certificati medici non conformi e denunce di infortunio incomplete**

l'INAIL ha adottato e continua ad adottare misure pro-attive per l'acquisire documentazione sanitaria completa e le denunce di infortunio dei datori di lavoro valutando a favore dei destinatari della tutela le modalità di trasmissione e di redazione della certificazione medica, i termini e le modalità di invio e di compilazione delle denunce di infortunio e ogni altro aspetto previsto dalla normativa per il riconoscimento dei casi

Art 42 comma 2 D.L. n.18/2020 convertito L. n.27/2020

Le prestazioni possono essere riconosciute in caso di accertata positività anche per il periodo di quarantena/isolamento fiduciario dell'infortunato, con la conseguente astensione assoluta dal lavoro.

La tutela INAIL decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro, attestato da certificazione medica di avvenuto contagio o dal primo giorno coincidente con l'inizio della quarantena/isolamento (il contagio può essere accertato anche successivamente all'inizio di tale misura precauzionale obbligatoria)

Circolari INAIL n. 13 del 3 aprile 2020 e n. 22 del 20 maggio 2020

Il riconoscimento dell'origine professionale del contagio si fonda su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio.

Non possono perciò confondersi i presupposti per l'erogazione di un indennizzo INAIL con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accettati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative.

La responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all'art.1, comma 14 del Decreto legge 16 maggio 2020 n.33